



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

F.I.MFT - Federazione Italiana Massofisioterapisti

presidenza@pec.fimft.it

Oggetto: Riscontro Vs nota prot. n.100321 ‘Considerazioni F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti, AIMFI, AIMTES e AMS) sul documento predisposto dal Comitato Centrale con delega alla formazione continua inviato alla CNFC’.

Spett.le Federazione Italiana Massofisioterapisti,

in riscontro alla Vostra nota prot. 100321 dell’11 marzo 2021, con la quale si contesta l’erronea ed illegittima interpretazione fornita dalla FNO TSRM - PSTRP alle disposizioni di cui D.M. 9 agosto 2019, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 22 aprile 2021, ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare si precisa che, a mente del combinato disposto dell’art. 25 dell’Accordo Stato – Regioni del 2 febbraio 2017 e del par. 1.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, sono destinatari dell’obbligo ECM i soli professionisti sanitari, qualificati come tali dalla normativa di riferimento. Si rileva che la ratio sottesa alle previsioni di cui all’articolo 5 del D.M.9 agosto 2019, è quella di effettuare un “censimento” di quei professionisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, 403.

Pertanto, la Commissione nazionale per la formazione continua non ha il potere di estendere l’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente. Giova rammentare che questa Commissione con il comunicato del 27/03/2015 si è già espressa in relazione all’obbligo formativo ECM per i massofisioterapisti specificando la sottoposizione alla normativa ECM dei soli massofisioterapisti in possesso di un titolo considerato come equivalente o equipollente al titolo di fisioterapista alla stregua della legge vigente in materia. Tuttavia, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell’ambito della salute, appare ragionevole prevedere che tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all’aggiornamento professionale continuo. Appare altresì ragionevole ritenere che l’anzidetto aggiornamento professionale possa essere riconducibile all’ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l’esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo ECM, e un



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

obbligo formativo non riconducibile all'ECM per gli iscritti all'elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all'obbligo ECM.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Il Segretario

(Dott.ssa Olinda Moro)